

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1

Istituzione

1. L'Ufficio del Difensore civico, istituito ai sensi dell'art. 8, della Legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla legge regionale n.48/91, con le disposizioni dello Statuto dell'Ente, svolge funzioni di autorità amministrativa garante della legittimità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
2. I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono richiedere l'intervento del Difensore civico dopo avere esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto.
3. L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso la Casa comunale.
L'ubicazione è fissata con successivo atto del Sindaco.

Art. 2

Nomina del Difensore civico

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, scelto tra i candidati, selezionato dall'apposita Commissione consiliare a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini eleggibili alla carica di Consigliere Comunale che abbiano compiuto il 40° anno di età e che, per preparazione, esperienza, competenza giuridico-amministrativa, diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.
2. Qualora la maggioranza di cui sopra non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni, ed il Difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta.
3. La proposta di candidatura, sia che provenga dal singolo cittadino che dai predetti organismi deve essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico, in forma scritta e con firma autenticata nelle forme di legge e contenere l'indicazione dei dati anagrafici completi e della residenza del candidato, del suo possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o titoli equipollenti, nonché il suo curriculum professionale, l'occupazione abituale ed altresì l'elencazione delle cariche pubbliche e private ricoperte sia in precedenza che in atto.
4. La commissione consiliare competente, esaminate le proposte, ne effettua una selezione e la trasmette entro venti giorni per la conseguente nomina al Consiglio Comunale, il quale provvede direttamente alla selezione nell'ipotesi di decorso infruttuoso del predetto termine. La selezione, sia da parte della commissione consiliare che da parte del Consiglio, deve essere motivata.

Art. 3

Giuramento

1. Il Difensore civico, che dura in carica quanto il Consiglio Comunale, non è rieleggibile.
2. Il Difensore civico, dopo l'elezione avvenuta in Consiglio Comunale ai sensi delle norme dello Statuto e previa notifica di nomina che avviene con determinazione Sindacale, giura davanti al Consiglio comunale, prima di assumere formalmente l'incarico, secondo la seguente formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto, nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
3. E' rieleggibile nell'ipotesi di una precedente elezione avvenuta in seguito a surroga, revoca, decadenza, dimissioni del predecessore.
4. In ogni caso, tranne che per cessazione, per revoca o decadenza, svolge le sue funzioni fino alla nomina del successore. Ove la carica dovesse scadere entro gli ultimi quattro mesi del mandato consiliare essa viene automaticamente prorogata fino al secondo mese dopo l'insediamento del nuovo Consiglio.
5. Resosi vacante per qualsiasi causa l'ufficio, la procedura per la nomina deve essere iniziata entro 30 giorni e il Consiglio Comunale provvede alla nomina del successore entro 90 giorni dalla vacanza.

Art. 4

Revoca e incompatibilità

1. Il Difensore civico può essere revocato con atto motivato del Consiglio Comunale per le cause fissate dalle leggi e dallo Statuto Comunale.
2. Tuttavia, finché resta in carica egli non può essere candidato alle seguenti cariche:
 - a. Consigliere Comunale;
 - b. Consigliere Provinciale;
 - c. Consigliere Regionale;
 - d. Deputato o Senatore.
3. Non può ricoprire l'Ufficio di Difensore civico:
 - a. chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b. chi riveste la carica di parlamentare europeo, nazionale o regionale, di Consigliere provinciale o Comunale, di componente della direzione delle unità sanitarie locali; di componenti di organi regionali di controllo, di amministratore di aziende speciali, istituzioni società pubbliche e/o per azioni di partecipazione pubblica, di enti e/o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione Comunale o che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi
 - c. i ministri del culto;
 - d. i dipendenti del Comune e di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione del Comune, nonché il Segretario del Comune;
 - e. chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici non occasionali con l'amministrazione Comunale.
 - f. gli ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il secondo grado di parlamentari europei, nazionali o regionali, di amministratori del Comune, di amministratori della provincia e dell'AUSL o di componenti organi regionali di controllo.

Art. 5

Decadenza e/o dimissioni

1. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere Comunale o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità sopra riportata.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su proposta di consiglieri comunali.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
4. Le dimissioni del Difensore civico fatte pervenire al Consiglio Comunale debbono essere accettate o respinte entro 45 giorni.
5. Sino al subentro del nuovo Difensore civico, il precedente svolge tutte le funzioni in regime di prorogatio, ancorché le dimissioni siano state accettate.
6. Il Consiglio Comunale provvede all'elezione del nuovo Difensore civico entro 60 giorni dalla ratifica e/o accettazione delle dimissioni del Difensore già in carica.

Art. 6

Attribuzioni e finalità

1. Il Difensore civico, in base alle attribuzioni della legge 8.06.1990, n. 142, come recepita dalla legge regionale n.48/91 e dello Statuto Comunale, con la sua azione persegue le seguenti finalità:
 - a. risponde alle petizioni ed istanze ai cittadini, di associazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine all'oggetto richiesto;
 - b. ha diritto di accesso come i Consiglieri comunali agli uffici, agli atti e alle informazioni in ordine allo stato dei procedimenti di cui è stato investito, salvo i casi in cui prevale, per legge, il segreto d'ufficio;
 - c. può intervenire nei procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori e responsabili degli uffici e servizi;
 - d. può rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile dell'ufficio e del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertate, dandone comunicazione contestuale al Sindaco o all'assessore competente per materia;
 - e. segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze o in caso di ritardo invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge e di regolamento;
 - f. può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Giunta comunale sull'andamento dell'azione amministrativa;
 - g. può invitare l'amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali.

Art. 7

Pubblico Ufficiale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 357 del Codice penale, il Difensore civico assume la qualifica di Pubblico Ufficiale.

Art. 8

Trattamento economico

1. Ai sensi dell'art. 75, dello Statuto Comunale al Difensore civico, per lo svolgimento delle funzioni inerenti il proprio ufficio, viene corrisposta un'indennità mensile pari a € Zero

Art. 9

Diritto d'accesso

1. Il Difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni, esercita il diritto di accesso ai documenti dell'amministrazione nelle forme e nei limiti previsti nel Regolamento per l'accesso agli atti da parte dei Consiglieri Comunali e Provinciali.

Art. 10

Delibere di Giunta e di Consiglio Comunale

1. Tutte le delibere del Consiglio e della Giunta Municipale, indicate all'art. 4, comma 3, della L.r. 23/97, compreso lo Statuto e i regolamenti del Comune, debbono essere fatte pervenire al Difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni di controllo democratico e di garanzia degli interessi generali della comunità locale.
2. Presso l'Ufficio del Difensore civico è tenuto un registro apposito per l'iscrizione cronologica delle delibere ricevute.

Art. 11

Partecipazioni

1. Il Difensore civico, su invito formale del Presidente del Consiglio o suo sostituto, partecipa, quale osservatore, allorché le adunanze non siano dichiarate segrete o Vi possano ricorrere contrasti di interesse, alle riunioni del Consiglio Comunale.

Art. 12

Modalità di intervento

1. I cittadini, gli enti o le singole associazioni, che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo, in itinere presso il Comune e/o gli enti o aziende dipendenti, possono chiedere l'intervento del Difensore civico, qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'Ufficio del Difensore civico, ove si provvederà al protocollo cronologico e numerico.

3. Il Difensore civico, entro 5 giorni dalla ricezione dell'istanza, può convocare direttamente il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica o del procedimento in esame per ottenere chiarimenti ed informazioni o per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.
4. Ultimato l'esame di cui al comma precedente, il Difensore civico, d'intesa con il Funzionario, stabilisce il termine massimo - non in contrasto con il Regolamento di esecuzione sui tempi del procedimento amministrativo di cui all'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.241 - per la definizione della pratica e del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente ed al Sindaco o Assessore al ramo.
5. Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il Difensore civico deve portare a conoscenza del Sindaco l'inadempimento riscontrato, per i provvedimenti di competenza.

Art. 13

Relazioni periodiche

1. Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Difensore civico deve presentare al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica con diffusione all'albo pretorio.
3. Nei casi di particolare importanza o di urgenza il Difensore civico può in qualsiasi momento informare il Consiglio Comunale, presentando una relazione sull'argomento.
4. La relazione del Difensore civico deve essere esposta all'Albo Pretorio per un mese affinché i cittadini possano averne notizia.

Art. 14

Rapporti con il Difensore civico della Regione e della Provincia

1. Il Difensore civico del Comune segnala eventuali irregolarità al difensore civico della Regione o della Provincia, qualora nell'esercizio dei propri compiti rilevi disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa comunale delegata dalla Regione o dalla Provincia.

Art. 15

Conferenza dei Difensori civici

1. Il Difensore civico del Comune partecipa alle riunioni regionali o provinciali indette ad iniziativa dei Difensori civici Regionali o Provinciali.
2. Partecipa, altresì, a riunioni nazionali indette dall'Associazione dei Difensori civici o da organi pubblici.

Art. 16

Iscrizione all'Associazione nazionale Difensori civici

1. Il Difensore civico può iscriversi all'Associazione nazionale Difensori civici per realizzare tutti i fini deontologici e di aggiornamento nell'interesse specifico dei compiti del proprio ufficio.

Art. 17

Mediazione

1. Il Difensore civico - qualora il Sindaco accetti - può svolgere funzioni di mediazione e ricomposizione del conflitto in sede extragiudiziarie tra il Comune e il cittadino, singolo o associato, e sempreché quest'ultimo gli affidi incarico con richiesta formale.
2. La mediazione avviene con modalità informali, che possono raggiungere la forma di un'intesa scritta a cura del Difensore civico ed accettata per il Comune dal Sindaco o Assessore al ramo e dal singolo cittadino o dal rappresentante legale dell'Associazione o ente interessato e da essi sottoscritta.
3. L'intesa per essere efficace potrà costituire ordinanza o delibera dell'organo istituzionale competente per legge e Statuto, in relazione alla materia trattata.

Art. 18

Oggetto delle richieste delle istanze

1. Il Cittadino, in forma singola o associata, o l'Ente interessato alla mediazione di cui al precedente art. 17, fa pervenire al Difensore civico una richiesta munita degli estremi seguenti:
 - a. nome e cognome;
 - b. data e luogo di nascita;
 - c. cittadinanza e residenza;
 - d. oggetto della richiesta descritto in forma succinta;
 - e. soluzione richiesta;
 - f. firma autenticata nelle forme di legge.
2. Il Difensore civico risponde entro 5 giorni sia se l'istanza è procedibile, se gli organi dell'Ente sono d'accordo, oppure, qualora sia improcedibile, in quanto l'Autorità comunale non è d'accordo alla mediazione.
3. Gli estremi di cui al comma 1 del presente articolo sono necessari anche per le istanze di cui all'art. 12 del presente regolamento.
4. Tutte le istanze e le richieste sono presentate alla Segreteria del Difensore civico ad esso indirizzate.

Art. 19

Dotazione organica del Difensore civico

1. All'Ufficio del Difensore civico, per l'assolvimento delle funzioni previste dalla Legge 8 giugno 1990, n.142, dello Statuto e dal presente regolamento, è assegnata una dotazione organica valutata, in relazione ai carichi di lavoro strutturali, funzionali, procedurali e operativi.
2. Il personale è assegnato all'ufficio del Difensore civico con delibera di Giunta e con le stesse procedure può essere revocato o rimosso.

Art. 20

Sanzioni per i dipendenti

1. Il Difensore civico può intervenire nei procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori e responsabili degli uffici e servizi.
2. Può rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile dell'ufficio e del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertate, dandone comunicazione contestuale al Sindaco o all'Assessore competente per materia.
3. Per i funzionari addetti all'Ufficio del Difensore civico provvede, con propria azione, questi direttamente, formulando ai Sindaco o all'Assessore ai ramo il tipo di infrazione e di sanzione corrispondente.

Art. 21

Responsabilità del Difensore civico

1. In materia di responsabilità, al Difensore civico si applicano le disposizioni dell'art. 58 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 22

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti dell'Ente.
2. Il presente regolamento può essere modificato dalle decisioni del Consiglio Comunale con procedimento ordinario

Approvazioni e Modifiche	Organo	Num. Atto	Data Seduta
Approvato	Delibera Consiglio Comunale	69	26/11/2003
Modificato	Delibera Consiglio Comunale	40	21/10/2008